

Circolare numero 82 del 10-3-1994

Mittenti



DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIPARTIMENTO CENTRALE
FUNZIONI MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE

Destinatari



Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Invalidi in misura non inferiore all'80 per
cento: requisiti per la pensione di vecchiaia.

Oggetto



Articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: requisiti per la pensione di vecchiaia.

1 - CRITERI GENERALI

Come è noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'elevazione opera in forma graduale con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di età di regime a far tempo dal 1° gennaio 2002.

A norma del comma 8 dello stesso articolo 1 l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

L'articolo 5 del decreto n.503 stabilisce che le disposizioni in materia di limiti di età dettate dall'articolo 1 per il pensionamento di vecchiaia nel regime generale trovano applicazione anche per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. A tal fine l'articolo in parola dispone che per le forme di previdenza sostitutive le quali, in base alle normative vigenti al 31 dicembre 1992, prevedono requisiti di età inferiori a quelli stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione opera in forma graduale con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni.

Anche per gli iscritti alle predette forme di previdenza che siano invalidi in misura non inferiore all'80 per cento non si applica l'elevazione dei limiti di età.

Nei confronti degli assicurati che siano invalidi nella misura richiesta dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 503 restano pertanto confermati i limiti di età previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime generale e nelle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto.

La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferimento ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità richiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell'età prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al fine di assicurare omogeneità di tutela nell'ambito di ciascuna gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell'invalidità nella misura di legge si debba avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'Istituto.

In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto.

Ai fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti di età vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto n.503, i lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento debbono presentare, unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico redatto sul Mod. S.S.3. Qualora gli interessati siano stati ricono-

sciuti invalidi da altro Ente, potranno allegare altresì copia del provvedimento di riconoscimento dell'invalidità rilasciato da tale Ente.

Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la domanda di pensione di vecchiaia potrà essere definita positivamente. La decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente agli altri requisiti.

Cio' premesso, si riportano di seguito i criteri vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto per l'accertamento dello stato di invalidità, nonché i limiti di età previsti dalla normativa previgente per il pensionamento di vecchiaia in tali forme assicurative.

2 - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

2.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA

L'età prevista dalla normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto n. 503, al raggiungimento della quale gli assicurati nel regime generale la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, possono ottenere la pensione di vecchiaia, è di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne.

2.2 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ IN PENSIONE DI VECCHIAIA

L'articolo 1, comma 10, della legge n. 222 dispone che al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.

Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come chiarito con circolare n.50 del 23 febbraio 1993, punto 9, viene effettuata al compimento dei nuovi limiti di età previsti dal decreto n.503, a condizione che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente.

I titolari di assegno di invalidità che al compimento del 60* anno, se uomini, o del 55* anno, se donne, ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, al fine di ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista dalla previgente normativa debbono

presentare specifica domanda, corredata dalla documentazione di cui in premessa.

Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidita' dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, si procedera' alla trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener conto dell'elevazione dei limiti di eta'.

2.3 - RIPRISTINO DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'

L'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che la corresponsione della pensione di invalidita' e' sospesa nel caso in cui il pensionato di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia percepisca reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

La corresponsione della pensione di invalidita' e' ripristinata dal 1° gennaio dell'anno nel quale vengono meno le condizioni di reddito che hanno determinato la sospensione e comunque dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Per le pensioni di invalidita' sospese da ripristinare per compimento dell'eta' successivamente al 31 dicembre 1993 dovranno essere osservati i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 1 del decreto n. 503.

Peraltro i titolari di pensione di invalidita' sospesa che compiano il 60° ovvero il 55° anno di eta' successivamente alla predetta data del 31 dicembre 1993 e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, potranno presentare specifica domanda intesa ad ottenere il ripristino della pensione di invalidita' dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 60° o 55° anno di eta', corredata dalla documentazione di cui in premessa.

Ove gli Uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidita' dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, si procedera' al ripristino della pensione di invalidita' dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile prevista dalla previgente normativa.

Nei confronti delle pensioni per inabilita' alla navigazione di categoria PM, costituite da una quota corrispondente ad attivita' marittima e da una quota corrispondente ad attivita' non marittima, i criteri anzidetti trovano applicazione relativamente a quest'ultima quota di pensione, nel caso in cui sia stata sospesa a norma dell'articolo 8 della legge n. 638, secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985.

2.4 - PENSIONI DI INABILITA'

Come precisato con messaggio n. 22323 del 28 settembre 1993 (allegato 1), per le pensioni di inabilita' da liquidare nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 la maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva deve essere determinata tenendo conto dei limiti di eta' vigenti anteriormente all'emanazione del decreto n. 503.

Per le pensioni di inabilita' deve infatti ritenersi sussistente il requisito dello stato di invalidita' in misura non inferiore all'80 per cento.

3 - ISCRITTI AI FONDI SOSTITUTIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

3.1 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

Per gli iscritti al Fondo telefonici, per effetto del rinvio operato dall'articolo 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, trova applicazione, per quanto riguarda l'accertamento dell'invalidita', la legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per gli iscritti al predetto Fondo la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento restano confermati i limiti di eta' previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo anteriormente all'entrata in vigore del decreto n.503, cioe' 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne. L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresì nei confronti degli iscritti al Fondo, la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, che abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50 anni, se donne, prevista dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (v. circolare n. 135 del 12 giugno 1993, punto 3.2).

3.2 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI AUTOFERROTRANVIERI

3.2.1 - PERSONALE ISCRITTO OBBLIGATORIAMENTE

Gli iscritti al Fondo autoferrotranvieri il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sono riconosciuti invalidi, a norma dell'articolo 12, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830, allorché risultino inidonei in maniera assoluta e permanente a svolgere le funzioni proprie della qualifica rivestita.

Gli iscritti al Fondo il cui rapporto di lavoro non e' disciplinato dal regio decreto n. 148 sono riconosciuti invalidi, a norma dell'articolo 13 della legge n. 830, qualora risultino inabili alle mansioni della propria qualifica.

Per gli iscritti al Fondo la cui capacita' allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica rivestita sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento restano confermati i limiti di eta' previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 503, e cioe' 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.

L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresì nei confronti degli iscritti al Fondo, la cui capacita' allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica rivestita sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, che abbiano compiuto l'eta' di 55 anni prevista dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (v. circolare n. 194 del 10 agosto 1993, punto 1.2).

3.2.2 - ISCRITTI VOLONTARI AL FONDO AUTOFERROTRANVIERI

Nei confronti degli iscritti volontari al Fondo autoferrotranvieri, per effetto del rinvio operato dall'articolo 34 della legge 28 luglio 1961, n. 830, alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, trova applicazione, per quanto riguarda l'accertamento dell'invalidita', la legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per gli iscritti volontari al Fondo che abbiano compiuto l'eta' di 60 anni, se uomini, e 55 anni, se donne, la cui capacita' di

lavoro in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, non si applica l'elevazione dei limiti di età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui agli articoli 29 e 33 della legge 28 luglio 1961, n. 830 (v. circolare n. 194 del 10 agosto 1993, punti 1.7.1 e 1.7.2).

L'elevazione dei limiti di età non si applica altresì nei confronti degli iscritti volontari al Fondo che abbiano effettuato versamenti per almeno 20 anni, che abbiano compiuto l'età di 55 anni e la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 28 della legge 28 luglio 1961, n. 830 (v. circolare n. 194 del 10 agosto 1993, punto 1.7.3).

3.3 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Per gli iscritti al Fondo di previdenza elettrici l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, secondo cui si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di svolgere la sua attività professionale e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Nei confronti degli iscritti al Fondo l'elevazione dei limiti di età disposta dal decreto n. 503 non trova applicazione per il pensionamento di vecchiaia ordinario, in quanto, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 novembre 1971, n. 1079, l'età per tale pensionamento è già stabilita a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne.

L'elevazione dei limiti di età trova invece applicazione ai fini del pensionamento anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 1079 (v. circolare n. 108 del 10 maggio 1993, punto 3.2 e circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, parte seconda, punto 2). Per gli iscritti la cui capacità di svolgimento dell'attività professionale sia ridotta, per infermità o difetto fisico o mentale, in misura non inferiore all'80 per cento, restano confermati i limiti di età di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne, richiesti per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia anteriormente all'emanazione del decreto n. 503.

3.4 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, secondo cui si considera invalido l'iscritto che per difetto fisico o mentale non sia più idoneo all'adempimento degli obblighi professionali e che sia perciò esonerato dal servizio.

Nei confronti degli iscritti al Fondo l'elevazione dei limiti di età disposta dal decreto n. 503 non trova applicazione per il pensionamento di vecchiaia ordinario, in quanto, a norma dell'articolo 11, primo comma, n. 1, lettera b), del citato Regolamento, l'età per tale pensionamento è stabilita a 65 anni.

L'elevazione dei limiti di età trova invece applicazione ai fini del pensionamento anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del citato Regolamento nei confronti degli

iscritti che abbiano raggiunto 30 anni di assicurazione e 55 anni di eta'. Per gli iscritti la cui capacita' all'adempimento degli obblighi professionali sia ridotta, per difetto fisico o mentale, in misura non inferiore all'80 per cento, resta confermato il limite di eta' di 55 anni richiesto per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia anteriormente all'emanazione del decreto n. 503.

3.5 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto n.503, non si applica nei confronti degli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende di navigazione aerea, tenuto conto che per tali lavoratori, a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, restano confermati i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

Conseguentemente, i criteri illustrati con la presente circolare non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori in questione.

4 - TRATTAMENTI DI INVALIDITA' A CARICO DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Si ricorda che la trasformazione degli assegni di invalidita' in pensione di vecchiaia a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e la sospensione delle pensioni di invalidita' di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non trovano applicazione nei confronti delle pensioni dei Fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestiti dall'Istituto (v. circolari n. 115 FP/245 del 15 novembre 1984; n. 13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985; n. 56 FP/86 del 12 aprile 1985 e n. 54 PMT del 5 settembre 1985).

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TRIZZINO

Allegato 1

I.N.P.S. MESSAGGIO N. 22323 DEL 28/09/93

D.C. PENSIONI

MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA

Ai DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Oggetto: Pensioni di inabilita' dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva.

Con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, punto 10, e' stato precisato che, in attesa di definire l'incidenza della nuova normativa in materia di eta' pensionabile, per le pensioni di inabilita' da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1* gennaio 1993 in poi il calcolo della maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva doveva essere effettuato provvisoriamente tenendo conto dei limiti di eta' vigenti anteriormente all'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Al riguardo, si fa presente che, approfondita la particolare problematica, si e' ritenuta determinante ai fini della relativa soluzione la considerazione che, a norma dell'articolo 1, comma

